

9/11/12 foglietti - accusati -  
e copie al reparto fiscale



m\_dg.DAG.08/11/2012.0147660.U.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68852360 - fax 0668852030

Il Direttore Generale

Roma, 7 novembre 2012

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali  
presso le Corti di Appello

Loro Sedi

p.c..

All'Avvocatura Generale dello Stato

(Rif.: Tipo Affare Ct. 32525/11 Sez.)

Roma

p.c..

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

Roma

U.P.G.	
Ufficio di Giustizia Penale - Salerno	
Ufficio di Giustizia Penale	
4970	09 NOV 2012
AFF. GEN.	FILE
Atto	Atto
Atto	Atto
Atto	Atto

Oggetto: notifiche alla persona offesa nei procedimenti penali per reati tributari.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha recentemente lamentato di essere destinataria, nell'ambito di procedimenti relativi a reati tributari, di numerosissime notifiche di atti e avvisi provenienti dagli Uffici giudiziari, sulla base della sua ritenuta qualità di domiciliataria *ex lege* della persona offesa. Tale persona offesa, a sua volta, è individuata talora nell'Agenzia delle Entrate, altre volte nel Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in alcuni casi, anche nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

\*\*\*

Al fine di assicurare l'omogeneità delle notifiche alla persona offesa nei procedimenti penali relativi a reati tributari, giova richiamare la sentenza della 2<sup>a</sup> sez. penale della Corte Suprema, n.

7739 del 22.11.2011 – 28.2.2012, la quale ha riconosciuto che nei reati tributari la qualità di persona offesa appartiene esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Di particolare rilevanza, a questo riguardo, il passaggio della motivazione che di seguito si riporta:

*“Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione formulata dai difensori di (omissis) di difetto di legittimazione ad impugnare della Agenzia delle Entrate... Ciò premesso, devono, però, individuarsi i rapporti della Agenzia delle Entrate con l'Amministrazione finanziaria, così come sono stati configurati dal legislatore. Sul punto soccorrono le Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 3116 del 14/02/2006, Rv. 587608), le quali hanno chiarito che a seguito della istituzione della suddetta Agenzia, costituita con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa il 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia, che costituisce una figura organizzatoria autonoma, alla quale sono affidate funzioni originariamente statali al di fuori dello schema del rapporto organico, e ciò sulla base di un atto normativo primario (è questa la caratteristica del caso di specie), anche se il destinatario del gettito fiscale - senza intermediazione alcuna - rimane sempre lo Stato. Pertanto, "la gestione del contenzioso nelle fasi di merito... viene assunta in via esclusiva dall'Agenzia delle Entrate, la quale... esercita tutti i poteri processuali relativi all'attività impositiva e di riscossione secondo la propria competenza, potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso atti di autotutela". È evidente, pertanto, che la legge affida alla Agenzia delle Entrate la tutela dell'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione del tributo. Neppure trova applicazione, nel caso di costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate, la L. 3 gennaio 1991, n. 3, art. 1, comma 4, che prevede che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Sez. 2, n. 43302 del 24/11/2010). Si deve aggiungere che lo stesso D.Lgs. n. 300 del 1999 all'art. 56 individua quelle che sono le funzioni "statali", ma tra queste non vi è "alcun potere degli organi statali centrali di emettere atti che condizionino la validità o l'esecuzione" delle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la concreta strategia difensiva adottata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione sistematica, l'Agenzia delle Entrate, quale "parte esclusiva" nel processo tributario deve essere considerata la sola legittimata a costituirsi parte civile in relazione all'adempimento di obbligazioni tributarie, sicché non può configurarsi l'ipotesi di un'Amministrazione finanziaria persona offesa che si sia anche costituita parte civile per la tutela specifica di situazioni giuridiche dipendenti dall'obbligazione tributaria - salva la ravvisabilità della tutela di ulteriori e diverse situazioni giuridiche lese -, posto che, come hanno chiarito le Sezioni Unite civili, l'Agenzia delle Entrate ha il potere di disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale. In altri termini, o all'Agenzia delle Entrate viene riconosciuta una particolare legittimazione, anche ai sensi della seconda parte dell'art. 428 c.p.p., comma 2, con riferimento alle violazioni delle norme in materia tributaria, in conformità alla sua natura giuridica e alle sue funzioni, come legislativamente previste, oppure dovrebbe escludersi la stessa legittimazione a costituirsi parte civile, posto che nessun danno sarebbe ravvisabile a suo carico, in quanto, come hanno chiarito le citate Sezioni unite "le risorse finanziarie acquisite mediante l'attività impositiva esercitata in via esclusiva dall'Agenzia affluiscono direttamente al bilancio dello Stato, senza transitare da quello dell'Agenzia". Ma quest'ultima opzione interpretativa non è sostenuta neppure dalla difesa degli imputati ed è esclusa dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 35456 del 14/07/2010, Lazzarone, Rv. 248492; Sez. 3, n. 35456 del 14/07/2010)”.*

Dalle suddette argomentazioni – davvero dirimenti con riguardo alla problematica esaminata – discende altresì che **le notifiche vadano eseguite direttamente nei confronti della persona offesa e non presso l'Avvocatura dello Stato**, la quale, ai sensi dell'art. 72 D.L.vo 300/99 può solo eventualmente assumere il patrocinio delle Agenzie fiscali. Soltanto dopo l'assunzione della rappresentanza e della difesa (a norma dell'art. 43 R.D. 1611/33) da parte dell'Avvocatura dello Stato, le notifiche dovranno essere effettuate presso di essa, secondo la regola generale dettata dall'art. 33 disp. att. c.p.p., non essendo comunque applicabile ai casi in questione la disposizione dell'art. 11 R.D. 1611/33.

Assumono particolare rilievo esplicativo, in questo contesto, le motivazioni assunte in sede civile dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 22641 del 29.10.2007, delle quali si trascrive il seguente, significativo passaggio:

*“Vero è - come hanno evidenziato, pur in diversa fattispecie, queste Sezioni Unite con la ricordata sentenza n. 10770 del 2006 - che, essendo il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore dell'Agenzia delle Entrate un patrocinio autorizzato e non un patrocinio obbligatorio, non risulta applicabile nella specie la domiciliazione legale dell'Agenzia presso l'Avvocatura. Ma ciò vale ad escludere la possibilità che la notifica all'Agenzia eseguita presso l'Avvocatura possa essere considerata senz'altro valida, non già a determinarne l'inesistenza in luogo della nullità sanabile, che va, invece, ritenuta in ragione della non assoluta estraneità all'Agenzia del luogo di esecuzione della notificazione. Si consideri, d'altra parte, che Avvocatura ed Agenzia hanno tra loro stipulato il 21 marzo 2001 una convenzione (resa nota con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n. 71) in forza della quale - in attuazione della suddetta previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 300 del 1992, art. 72 - la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia è stata assunta dall'Avvocatura in via organica ed esclusiva. La convenzione - come hanno evidenziato queste Sezioni Unite con la ricordata sentenza n. 3116 del 2006 - rileva esclusivamente nei rapporti interni tra Agenzia ed Avvocatura e non può essere ritenuta efficace sul piano esterno (rispetto ai terzi, quindi, non sussiste la rappresentanza organica), essendo stato soltanto prescritto che il patrocinio dell'Avvocatura possa essere richiesto nei singoli casi, pur senza obbligo di rilascio di una apposita procura. La rilevanza interna, e non esterna, della convenzione induce, allora, ad escludere la validità della notifica dell'impugnazione eseguita presso l'Avvocatura. Sennonché il fatto stesso che essa esista e sia conosciuta all'esterno è tale da rafforzare l'affidamento della controparte - affidamento derivante dalla previsione legislativa del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura - e valgono, pertanto, ad escludere qualsiasi ipotesi di inesistenza. Non di inesistenza della notificazione, quindi, si deve parlare, dovendosi viceversa ritenere l'ipotesi della nullità, tenuto conto della non assoluta estraneità all'Agenzia del soggetto al quale è consegnato l'atto notificato. E di tale nullità deve essere ammessa la sanatoria o mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. o per mezzo della costituzione in giudizio dell'Agenzia”.*

\* \* \*

Sulla base delle argomentazioni enunciate nei suddetti arresti giurisprudenziali, nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari la notifica alla persona offesa priva di difensore va effettuata, pertanto, all'Agenzia delle Entrate in proprio.

Secondo le indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato d'intesa con la stessa Agenzia delle Entrate, la notifica potrà essere effettuata presso la sede degli Uffici che di seguito si riportano:

1. Direzione Provinciale dell' Agenzia delle Entrate che ha comunicato la notizia di reato o alla quale è stato trasmesso il processo verbale di constatazione (indipendentemente dalla competenza territoriale dell' Ufficio giudiziario);
2. Direzione Regionale, quando, in applicazione del criterio indicato sub 1), risultino interessate più Direzioni Provinciali appartenenti alla stessa Direzione Regionale ovvero nei casi di diretta competenza di quest' ultima (ad es., per i cd. "grandi contribuenti");
3. Direzione Regionale nel cui territorio ha sede l' Ufficio giudiziario procedente, in ogni altro caso (anche se nessuna delle sue Direzioni Provinciali è interessata).

\* \* \*

Si chiede, quindi, alle SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli Uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti, affinché possano uniformarsi alle indicazioni che precedono.

Il Direttore Generale  
Luigi Frunzio

